



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

N. DI PROT. 2044/mt...

ROMA, 30 LUG. 2021

RISPOSTA A NOTA DEL N. ALL. N.

Oggetto: Linee guida. Attività del settore civile e lavoro per l'attuale periodo di emergenza epidemiologica dal 01.08.2021 sino al 31.12.2021.

Ai Sigg. Presidenti delle sezioni civili e lavoro
Ai Sigg. Magistrati togati e onorari delle sezioni civili e lavoro

L O R O S E D I

Trasmetto, per la necessaria conoscenza delle SS.LL., le linee guida in oggetto, in vigore dal prossimo 1° agosto.

Le relative disposizioni sono peraltro confermate di quelle in vigore sino al 31 luglio 2021.

Il Presidente del Tribunale

Roberto Reali



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Oggetto: attività del settore civile e lavoro per l'attuale periodo di emergenza epidemiologica dal 01.08.2021 sino al 31.12.2021.

**Il Presidente
La Dirigente Amministrativa**

Visto l'art. 7 del d.l. n. 105 del 23 luglio 2020 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”), in corso di conversione in legge, che ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

- visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”), convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87, che all'art. 10, comma 1, ha introdotto modifiche all'art. 1, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, estendendo l'efficacia della normativa di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 19/2020 “fino al 31 luglio 2021”, quale termine previsto dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

- rilevato che le disposizioni in materia di attività giurisdizionale civile e penale, dettate dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, commi 3,4,5,6,7,8 e 10 e dall'art. 23 del decreto-legge 28

ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, commi 2,4,6,7,8 primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8bis primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9bis 10, e agli articoli 23bis commi 1,2,3,4 e 7 e 24 sono valide ed efficaci sino alla scadenza del termine del 31 dicembre 2021;

- *viste* le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura con le quali sono state adottate linee-guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria a seguito della diffusione e della ripresa della pandemia in atto e, in particolare, la delibera del 4 novembre 2020;

- *visto* il verbale della riunione in data 15.7.2021 con l'ordine degli Avvocati di Roma, la Camera penale e la Camera civile;

- *rilevato* che i provvedimenti organizzativi sinora adottati per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale "in presenza" nel settore civile, da ultimo con i prot. n. 8496 del 3 luglio 2020, n. 9480 del 22 luglio 2020 e n. 16535 del 9 dicembre 2020, nonché per la sicurezza igienico-sanitaria con il prot. n. 6165 del 12 maggio 2020, hanno consentito lo svolgimento dell'attività giudiziaria in misura soddisfacente e comunque compatibile con il rispetto delle prescrizioni di contrasto alla diffusione del contagio epidemico;

- *ritenuto*, pertanto, che tali provvedimenti, unitamente, per quanto concerne le copie esecutive delle sentenze e degli altri provvedimenti di cui all'art. 475 c.p.c., alle "*linee-guida per il rilascio delle formule esecutive ai sensi dell'art. 23, comma 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176*" dettate con il provvedimento n. 73 adottato il 18 gennaio 2021 e con il "*vademecum per l'utenza Ufficio Copie Sentenze Civili*", entrambi pubblicati sul sito *web* del Tribunale, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2021;

dispongono

1. sino al 31 dicembre 2021, quanto allo **svolgimento dell'attività di udienza "in presenza"**, restano ferme le disposizioni impartite con il provvedimento prot. n. 9480